



# COMUNE DI CARCARE

Provincia di Savona

ORDINANZA n. 09/2019

Prot. 1502

**Oggetto:** Convivenza delle persone e dei cani nei luoghi pubblici, nuove modalità di raccolta delle deiezioni canine.

## IL SINDACO

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate da proprietari di cani per la custodia e la conduzione di tali animali nei luoghi pubblici, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, a garantire la pacifica convivenza e l'incolumità pubblica dei cittadini e la tutela ed il benessere dei cani;

Dato atto che esiste un disagio oggettivo della cittadinanza determinato, da un lato dalla noncuranza con la quale le deiezioni canine solide vengono lasciate da alcuni detentori di cani sul suolo pubblico, ovunque si trovino e, dall'altro, dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità ed il decoro delle medesime aree;

Ritenuto opportuno richiamare i cittadini tutti al rispetto di alcune regole di condotta necessarie per una civile convivenza e volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene ed il decoro di tutti i luoghi pubblici;

Considerato che l'utilizzo per la rimozione delle deiezioni dei cani di fazzoletti di carta, fogli di giornali ecc. non rappresenti una modalità valida dal punto di vista igienico dal momento che determina la dispersione delle feci all'interno dei contenitori portarifiuti, la contaminazione degli stessi ed il propagarsi di cattivi odori;

Ritenuto necessario prevedere per i conduttori di cani l'utilizzo di sacchetti idonei alla raccolta ed al contenimento delle deiezioni canine e riservati a tale funzione, in modo da poterli depositare, chiusi, negli appositi contenitori portarifiuti evitando ogni loro dispersione;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di sacchetti idonei alla raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine e fornire, al contempo, di uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio gli organi di vigilanza;

Ritenuto doveroso inoltre richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani, e di chi ne ha la custodia, sull'obbligo di utilizzo del guinzaglio per prevenire situazioni di pericolo in danno ad altri animali o alle persone;

Ritenuto opportuno per motivi di igiene vietare l'ingresso dei cani, di qualunque taglia, nelle aree attrezzate con giochi;

Ritenuto opportuno richiamare altresì le norme relative alla custodia e condotta dei cani;

-Visto il Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23 luglio 2012, con particolare riferimento all'art. 33 concernente le "deiezioni di animali";

-Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

-Vista la Legge 24/12/1981, n. 689 e successive modificazioni e integrazioni;

-Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013 recante all'oggetto "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" e l'ordinanza di proroga della medesima del 25 giugno 2018;

## ORDINA

Ai proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, di raccogliere gli escrementi solidi prodotti dagli stessi animali sul suolo pubblico in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori portarifiuti.

L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde) dell'intero territorio comunale.

A chiunque accompagni o abbia in custodia l'animale di essere munito di sacchetti idonei alla raccolta ed al contenimento delle deiezioni canine e riservati a tale funzione, in modo da poterli depositare, chiusi, negli appositi contenitori portarifiuti evitando ogni dispersione.

Il possesso degli appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine dovrà essere dimostrato a richiesta degli organi di vigilanza.

Ai proprietari di assicurare la custodia dei loro cani e di adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno ad altri animali o di altre persone.

Ai proprietari, quando si trovino in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- di condurre i cani al guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1,50, in caso di utilizzo di guinzaglio estensibile questo, nei medesimi luoghi innanzi indicati e/o in presenza di altre persone o cani andrà bloccato a ml 1,5;
- di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

E' fatto divieto di affidare cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire l'idonea custodia degli animali

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed il principio di specialità stabilito dall'art. 9 della legge 689/81, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis comma 1-bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni, con facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della somma di € 50,00 (pari al doppio del minimo edittale) oltre le eventuali spese di procedimento, ai sensi dell'art. 16 comma 1° della Legge 689/81.

Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia dei luoghi, sarà soggetto ad un ulteriore sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

La presente Ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore decorso il termine di pubblicazione. La stessa è altresì pubblicizzata tramite la stampa locale, con l'inserimento nel sito internet del Comune.

Dalla Residenza Municipale,  
li 8 febbraio 2019.

IL SINDACO  
(Christian De Vecchi)



## RICORSO

A norma dell'art. 3 comma 4° della legge 241/1990 si avverte che, avverso alla presene ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/1971 al TAR della Liguria per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.